

# **SCHEDA DESCRITTIVA DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHE’ DI VITTIME DELL’USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO”**

## **Prevenzione e contrasto al terrorismo**

(Art. 1) Viene introdotto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Viene punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.

(Art. 2) Viene introdotta una sanzione a carico degli esercenti dell’attività di noleggio di veicoli senza conducenti, in caso di omessa comunicazione dei dati identificativi del cliente e del veicolo, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati-Ced, estendendo la finalità di prevenzione del terrorismo anche ai reati di criminalità organizzata, di traffico di stupefacenti, di immigrazione, contraffazione.

## **Verifiche antimafia anche sul contratto di rete**

(Art. 3) Prevede disposizioni mirate a rafforzare la lotta alla criminalità. Viene introdotta la figura del «contratto di rete» nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi del Codice antimafia. Il potere attribuito al prefetto di limitare alcuni effetti dell’interdittiva antimafia qualora venissero a mancare all’interessato e ai suoi familiari i mezzi di sostentamento è stato ridefinito: si prevede che potrà essere esercitato esclusivamente su documentata istanza del titolare dell’impresa individuale, e quindi non d’ufficio, e previa attività istruttoria svolta dal gruppo interforze. I benefici per i superstiti delle vittime delle mafie vengono riconosciuti anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, quando risulti che, al tempo dell’evento, il richiedente avesse interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali.

## **Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata**

(Art. 5) Interviene modificando la procedura di concessione dei benefici per i superstiti delle vittime di criminalità organizzata, con stanziamento pari a oltre 900.000 euro per l’anno 2025, 1.017.775 euro per l’anno 2026, 1.126.662 euro per l’anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall’anno 2028.

## **Le novità per i beni sequestrati e confiscati alle mafie**

(Art. 7) A collaboratori e testimoni di giustizia è concessa la possibilità di costituire società “fittizie” per svolgere attività che richiedono un rafforzato livello di sicurezza.

Per i beni sequestrati e confiscati si stabilisce l’immediato coinvolgimento degli enti locali per la gestione degli immobili abusivi; si conferisce il potere al giudice delegato, in caso di abusi edilizi non sanabili, di ordinare, con il provvedimento di confisca, la demolizione in danno del destinatario del provvedimento; si prevede una semplificazione della procedura relativa alla cancellazione delle aziende inattive; il divieto di prestare attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda, dopo la confisca definitiva, da parte di soggetti vicini al destinatario della confisca stessa o a coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, per il 416-bis (appartenenza ad associazioni mafiose); la trascrizione gratuita nel registro delle imprese, da parte del Tribunale o dell’Agenzia, delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate; il soddisfacimento dei creditori prededucibili delle aziende mediante il prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale.

## **Revoca possibile della cittadinanza**

(Art. 9) È già possibile revocare la cittadinanza italiana a una persona che l'ha acquisita, se è condannata in via definitiva per specifici reati. La revoca prima poteva essere disposta entro tre anni dalla condanna definitiva, ora il periodo è esteso a dieci anni.

## **Delitto di occupazione abusiva degli immobili**

(Art. 10) Il decreto, come già il Ddl, introduce una nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze, ovvero di appropriazione di immobile destinato a domicilio altrui, o di sue pertinenze, con artifizi e raggiri. Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni. È prevista la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, e anche se è commesso su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Si introduce, inoltre, una procedura volta ad accelerare la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato, qualora lo stesso risulti quale unica abitazione effettiva di chi denuncia.

## **Aggravante se un reato è commesso in una stazione**

(Art. 11) Viene prevista una nuova circostanza aggravante comune nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio: quella di aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Nella nuova formulazione, è stato ridefinito l'ambito dei delitti rispetto ai quali la nuova circostanza aggravante esprime un grado di maggiore offensività tale da giustificare l'aumento di pena. Vengono inoltre rafforzati gli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, mediante l'introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata (da due a sei anni e multa da 700 a 3mila euro) con arresto in flagranza. Alla Camera è stato introdotto l'aumento della pena fino a un terzo per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, commesso con violenza alla persona o con minaccia, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15mila euro.

## **Danneggiamenti in occasione di manifestazioni**

(Art. 12) Viene prevista l'aggravante (che fa aumentare la pena fino a un terzo) per il reato di danneggiamento di beni, se viene commesso con violenza o minaccia nei confronti di una persona. La punizione in questo caso può arrivare fino a cinque anni di carcere e 15mila euro di multa.

## **L'ampliamento del Daspo urbano e delle possibilità di arresto in flagranza differita**

(Art. 13) Il Daspo urbano, ossia il divieto di frequentare determinate aree delle città, viene esteso a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

Viene inoltre esteso l'arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

## **Il blocco stradale diventa reato**

(Art. 14) L'attuale illecito amministrativo per blocco stradale diventa delitto, punito con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.

## **Detenute madri**

(Art. 15) L'articolo interviene in materia di esecuzione della pena per donne incinte e con figli, con l'abrogazione della disposizione che prevede il rinvio obbligatorio e l'introduzione del rinvio facoltativo della pena e la previsione dell'impossibilità del rinvio facoltativo se da ciò deriva una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Per le donne incinte o le mamme con bambini sotto l'anno di età scatta l'obbligo per il giudice di eseguire la misura della

custodia cautelare negli istituti a custodia attenuata. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione.

### **Accattonaggio**

(Art. 16) Sempre per contrastare i delitti urbani considerati più molesti, il decreto aumenta la pena per l'induzione all'accattonaggio per l'impiego di minori sino a 16 anni (non più sino a 14) e introduce un'aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.

### **Cannabis light - esclusa la produzione di semi**

(Art. 18) Si confermano le modifiche alla legge 242/2016 con l'espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata. Ma è stata inserita nel decreto, nell'ambito delle coltivazioni lecite, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal ministro della salute con decreto. I controlli sono affidati al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.

### **Le tutele per ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e per il personale sanitario e socio-sanitario**

(Articoli 19-20) Corposo il pacchetto di norme per le forze dell'ordine. Viene introdotta una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l'aumento di pena fino alla metà (invece di un terzo, come previsto nel Ddl). Espunto il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti. Arriva anche l'ulteriore aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un'infrastruttura (la cosiddetta norma "anti no Ponte o no Tav"), ma viene specificato nel testo del DL che le infrastrutture sono quelle «destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici».

Introdotta la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e al personale sanitario e socio-sanitario, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni

### **Bodycam sulle divise**

(Art. 21) Le forze di polizia potranno indossare bodycam sulle divise, ossia dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l'attività operativa nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. La stessa facoltà è prevista nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

### **Tutela legale**

(Articoli 22 e 23) Per gli appartenenti alle forze di polizia, al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate indagati o imputati per fatti connessi alle attività di servizio lo Stato potrà corrispondere fino a 10mila euro per le spese legali in ciascuna fase del procedimento. È prevista la rivalsa se venisse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Rivalsa esclusa, invece, in caso di sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, per archiviazione e negli altri casi di proscioglimento (salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità del dipendente per grave negligenza in sede disciplinare). Si potenzia, inoltre, la difesa dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche: in caso di deturpamento e imbrattamento, si rischia il carcere da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da mille a 3mila euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12mila euro), in caso di recidiva.

### **Sanzioni inasprite per chi non si ferma allo stop della polizia stradale**

(Art. 25) Nel decreto c'è anche l'inasprimento delle sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale della polizia stradale, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva per le violazioni previste.

## **Carceri**

(Articoli 26 e 27) Il provvedimento aumenta la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o attraverso scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Nasce il reato di «rivolta all'interno di un istituto penitenziario», che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all'interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Recepiti i rilievi degli esperti giuridici del Quirinale è stato definito meglio il nucleo di rilevanza penale delle condotte di resistenza (anche passiva), circoscrivendole a quelle relative all'esecuzione di ordini impartiti «per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza». La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi o se dalla rivolta derivino lesioni personali o la morte. Analoga fattispecie di reato viene prevista anche per i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). In questo caso, per la resistenza, si fa riferimento agli ordini impartiti «per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza» nei confronti di gruppi di stranieri irregolari presenti nei soli Cpr, espungendo ogni riferimento ai centri di accoglienza.

## **Servizi segreti, via l'obbligo di collaborazione per Pubbliche Amministrazioni e Atenei**

(Art. 31) Cancellata una delle norme più controverse del disegno di legge, quella che imponeva alle amministrazioni pubbliche, alle università e ai centri di ricerca l'obbligo di rispondere alle richieste di collaborazione dei servizi segreti, in deroga alla normativa sulla privacy. Nel decreto rimangono, invece, le tutele per gli 007 in relazione ad attività di contrasto rispetto a condotte riferibili a minacce terroristiche e sovversive, e l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle forze armate adibito alla tutela delle strutture delle agenzie di informazione, laddove non ne sia già in possesso.

## **Sim ai migranti, basta un documento di riconoscimento**

(Art. 32) Per vendere schede Sim ai migranti extra-Ue basterà che gli stranieri esibiscano un semplice documento di riconoscimento: il Dl non prevede, come faceva il Ddl, l'obbligo di esibire un titolo di soggiorno valido. Rispetto al testo introdotto alla Camera, è stata quindi ampliata la tipologia di documenti che il titolare dell'esercizio o dell'attività può acquisire all'atto della vendita delle Sim. Oltre al titolo di soggiorno, si potrà acquisire «o il passaporto o il documento di viaggio equipollente o un documento di riconoscimento che siano in corso di validità».

## **Sostegno alle vittime di usura**

(Art. 33) Per gli operatori economici che siano vittime di usura, il DL prevede la nascita della figura del tutor, con funzioni di consulenza e di assistenza nella gestione del mutuo. Obiettivo: attenuare l'alta morosità riscontrata nella restituzione dei mutui da parte dei beneficiari e favorirne il reinserimento nel circuito economico legale. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo, istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, revisori legali, esperti contabili, avvocati e commercialisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali, nonché soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

## **Carceri e lavoro**

(Art. 39) La norma interviene a favorire il lavoro dei detenuti, anche all'esterno, avvalendosi di organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l'estensione della definizione di «persone svantaggiate» anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex detenuti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.